

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI
ALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE ISCRITTE AL COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO (CIP) PER ATTIVITA' AGONISTICHE E NON AGONISTICHE
STAGIONE SPORTIVA 2025**

Art. 1

Principi organizzativi

La presente disciplina riguarda l'utilizzo delle risorse destinate al potenziamento delle attività sportive effettuate dalle Società sportive siciliane affiliate agli Organismi Sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per attività agonistiche e non agonistiche, per la stagione sportiva 2025 ai sensi del comma 2, dell'art.8 della Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13.

Per le finalità di cui al comma 2, dell'art.8 della Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, considerato che il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) istituito con Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità si è dell'avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo possa avvalersi della collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sia per l'individuazione dei soggetti beneficiari che per la gestione e la vigilanza delle attività oggetto del contributo.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Associazione o società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, ad una Disciplina Sportiva Associata Paralimpica o ad un Ente di Promozione Sportiva Paralimpica che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Associazioni Benemerite:** gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) **Associazioni di atlete e atleti:** le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) **Comitato Italiano Paralimpico (CIP):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- e) **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- f) **Comitato Paralimpico Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
- g) **Direttore di gara:** il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche ,

Discipline Sportive Associate Paralimpiche ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpici, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

- h) **Direttore sportivo:** il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- i) **Direttore Tecnico:** il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- l) **Disciplina Sportiva Associata Paralimpica :** l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- m) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- n) **Palestra:** gli spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico;
- o) **Lavoratore sportivo:** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- p) **Istruttore specifico per disciplina :** soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CIP, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CIP o dalle Fedrazioni sportive nazionali riconosciute dal CIP;
- q) **Settore dilettantistico:** il settore di una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica o Disciplina Sportiva Associata Paralimpica non qualificato come professionistico;
- r) **Stagione sportiva:** si intende il periodo durante il quale una federazione organizza le proprie competizioni ufficiali;
- s) **Affiliazione:** L'atto con il quale un Organismo sportivo verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti associa un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e degli effetti dell'art.10, comma 1, Dlgs n.36 del 2021;
- t) **Tesseramento:** l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e le persone fisiche(c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell'ordinamento sportivo e che prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti;

Art. 3

Dotazione finanziaria

Per l'anno finanziario 2025, l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 19 luglio 2019 n.13, art. 8 comma 2, è pari a € 1.100.000,00.

Art. 4

Parametri per la redazione del piano di riparto

La ripartizione dei contributi di cui alla legge regionale 19 luglio 2019 n.13, art. 8 comma 2, viene assegnata ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal Comitato Regionale CIP a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento, dell'organizzazione di manifestazioni sportive e dell'attività dei comitati stessi, delle associazioni e società sportive siciliane iscritte nel registro CIP. Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comitati Regionali, comprese le spese di funzionamento e il sostegno all'attività sportiva scolastica non potrà essere superiore al 20% dell'intero importo assegnato ad ogni

federazione. Il restante 80% dovrà essere indirizzato a sostenere le spese per lo svolgimento delle attività agonistiche e non agonistiche e le spese per tesseramento federale delle società associate.

Art. 5

A) Direttive per l'assegnazione del 10 per cento al Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico Sicilia.

Il Comitato regionale del CIP della Sicilia dovrà presentare entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. 2025_CIP_1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità unitamente a un piano di iniziative e progetti innovativi a sostegno dell'inclusione sociale che favoriscano la diffusione della cultura e della pratica sportiva. Tali progetti dovranno altresì indicare le previsioni di spesa, l'indicazione dei soggetti partecipanti, le finalità da perseguire attraverso le attività programmate, il programma di massima con date e orari, nonché la sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività relative. In fase di rendicontazione delle attività di cui sopra, il Comitato Regionale del CIP della Sicilia dovrà presentare la documentazione attestante le spese sostenute e i risultati prodotti. È necessario documentare a consuntivo la conformità dell'intervento alle previsioni.

B) Direttive per il riparto del 90 per cento ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e delle Associazioni riconosciute dal Comitato Regionale CIP.

I comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche possono accedere al contributo presentando al Comitato regionale del CIP della Sicilia - entro e non oltre il termine perentorio del 15.10.2024 la seguente documentazione :

- 1.domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. 2025_CIP_1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità ; si rappresenta che questa Amministrazione fornirà indicazioni sulla procedura di erogazione esclusivamente a tale soggetto o ad altro soggetto munito di apposita delega;
- 2.relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva 2024/2025 inerente: partecipazione ai campionati nazionali e risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società sportive affiliate, attività istituzionali del Comitato Regionale, funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e attività sportiva scolastica; la relazione dovrà riportare anche l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva ;
- 3.delibera del Consiglio Regionale o in sua mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) della Federazione riguardante i criteri applicati per la ripartizione del contributo concesso per le finalità di cui alla presente disciplina alle Società associate. Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo;
4. attestazione del conto corrente bancario/postale intestato al Comitato Regionale.

Art. 6

Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

Successivamente all'acquisizione delle istanze il Comitato regionale del CIP della Sicilia, trasmette all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, le risultanze delle istruttorie delle pratiche individuando le proposte di riparto da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche.

Art. 7

Redazione piani di riparto

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie e delle proposte di riparto da parte del Comitato regionale del CIP della Sicilia, l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello

Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - provvede a redigere il piano di riparto. Il Piano di riparto è approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del turismo lo sport e lo spettacolo Il decreto di approvazione dei piani di riparto, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 8

Documenti da produrre ai fini dell'erogazione dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 della presente disciplina, che hanno concluso l'attività programmata per la stagione sportiva 2024/2025, devono trasmettere, dopo la pubblicazione del piano di riparto sul sito istituzionale ed entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS, pena l'esclusione dal piano di riparto di cui all'art. 6 della presente disciplina, l'attestazione, in originale, resa in modo conforme ai moduli **(all. 2025_CIP_2)** e **(all. 2025_CIP_3)** allegati alla presente disciplina e predisposti per il consuntivo, nonché i documenti da allegare ivi indicati.

Tutta la documentazione allegata alle istanze di cui ai modelli **(all. 2025_CIP_2)** e **(all. 2025_CIP_3)** dovrà essere inviata come singoli allegati in formato PDF. Si raccomanda di evitare assolutamente la produzione di un unico file PDF contenente i singoli allegati e/o documenti richiesti, denominando, piuttosto, ogni singolo file in modo da consentire l'identificazione del contenuto di ciascuno. Occorrerà altresì trasmettere, con apposito file PDF separato, l'indice numerato degli allegati e/o documenti come innanzi indicato. Si sottolinea che sono ritenute ammissibili esclusivamente le voci di spesa indicate al successivo art. 9 e, ai sensi dell'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm, occorre rispettare, pena l'inammissibilità della spesa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche per importi inferiori a € 1.000,00. La sopracitata documentazione, pena l'inammissibilità, dovrà essere trasmessa a mezzo pec, con firma digitale, al seguente indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it e a mezzo raccomandata a: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via Notarbartolo, n.9, 90141 Palermo

Art. 9

Elenco spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese con giustificativo emesso nel periodo di svolgimento delle singole discipline come da calendario approvato dal Comitato regionale del CIP della Sicilia. Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive quali canoni di locazione / canoni concessori, utenze, manutenzione ordinaria (entro il limite del 20% del contributo assegnato);
- b) tasse di iscrizione alle competizioni;
- c) compensi e rimborsi spese ai lavoratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente (compresi, accompagnatori, guide, etc);
- d) acquisto abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e materiale di premiazione
- e) noleggio di veicoli e attrezzature;
- f) formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);
- g) spese per eventi promozionali (convegni, informazione, etc.)
- h) spese per prestazioni e servizi sanitari (medico, ambulanza, operatori BLSD, certificazioni medico-sportive;
- i) acquisto attrezzature sanitarie e noleggio defibrillatori;
- j) polizze assicurative;
- k) materiale promo-pubblicitario a carattere informativo finalizzato alla promozione della pratica sportiva o alla organizzazione di manifestazioni (manifesti, depliantes, materiale fotografico, calendari gare etc.)

Art.10

Documenti da produrre a rendicontazione definitiva delle somme concesse

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 7 della presente disciplina, devono trasmettere, successivamente all'accredito delle somme concesse dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed entro il termine perentorio di giorni 90, le ricevute dei contributi percepiti dalle società sportive di cui all'elenco allegato all'attestazione (**all. 2025_CIP_2**) o copia della ricevuta del bonifico unitamente alla copia dello estratto conto bancario a conferma dello effettivo pagamento. L'operazione del versamento del contributo liquidato, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.11 della presente Disciplina, anche per importi inferiori a € 1.000,00. È fatto d'obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui all'art.8 pubblichi contestualmente sul proprio sito istituzionale l'elenco definitivo delle società sportive beneficiarie. L'eventuale inadempienza comporterà l'esclusione dal piano di riparto - di cui alla Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 – relativo all'anno successivo.

N.B. Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento turismo www.regione.sicilia.it/turismo e del CIP Sicilia www.comitatoparalimpico.it/sicilia

Art.11

Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari

I pagamenti, ai sensi della della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm.,devono avvenire esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo. I pagamenti devono avvenire mediante bonifici, assegni non trasferibili o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni. Nello specifico, la tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata principalmente negli artt. 3 e 6 della suddetta Legge . Il rispetto di tale norma ha la finalità di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a commesse e finanziamenti pubblici mediante le seguenti azioni: creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo ex post sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. Gli strumenti di pagamento, pertanto, devono contenere gli elementi che ne consentano la chiara riconducibilità al giustificativo di spesa.

Tali elementi, oltre al numero e alla data del documento di spesa, possono essere, a titolo esemplificativo, il codice identificativo del progetto o il riferimento al programma di finanziamento.

Art. 12

Attività di controllo

L'Amministrazione regionale effettuerà, ai sensi dell'art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, art.8, comma 2 relativo all'anno successivo.

Art. 13

Esclusioni

La mancanza della documentazione richiesta, la presentazione dell'istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi di cui comma 2, art.8, della Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto legislativo – D.L.g.s. - 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: e ss.mm.ii.): l'Assessorato del

turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: e ss.mm.ii.,. I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn. 8/78, 31/84, 13/2019. Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, gli incaricati sono i titolari dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018: e ss.mm.ii.,.

IL DIRIGENTE GENERALE
Maria Concetta Antinoro

Il Dirigente del Servizio ad interim
Dott. Giuseppe Librizzi